

I-NOTE N. 70 / 2022 – BANKING & FINANCE

14 NOVEMBRE 2022

HIGHLIGHTS

IP e IMEL. Banca d'Italia ha modificato le Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica

NPL. Pubblicate in GU UE le Linee guida per la vendita sui mercati secondari

MAR. Pubblicato il GU UE il Regolamento recante il nuovo modello di contratto di liquidità per nuove azioni di PMI

Intermediari creditizi UE. Pubblicato in GU il Regolamento su attività e poteri dell'OAM

DALLA CORTE

Cessione del credito in blocco. Il Tribunale si pronuncia sull'onere della prova della titolarità del credito

ACF. Il Collegio si pronuncia in relazione ai limiti del mandato conferito all'intermediario ALTRE

ALTRE NOTIZIE

SIC. Accreditamento del nuovo organismo di monitoraggio per la tutela dei consumatori da eventuali problemi con i sistemi di informazione creditizia e approvazione del Codice di condotta CRD e CRR. Il Consiglio UE esprime il proprio parere sulla modifica del CRD e CRR per l'attuazione di Basilea III

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

IP e IMEL. Banca d'Italia ha modificato le Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica

Banca d'Italia ha modificato le “Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica” del 17 maggio 2016 come modificato dal Provvedimento del 23 luglio 2019 relativamente ai rischi ICT.

Le modifiche in commento sono a recepire i contenuti delle Linee guida EBA sui rischi relativi alle tecnologie dell'informazione (“ICT”) e di sicurezza (EBA/GL/2019/04), nonché le Linee guida relative alla comunicazione dei gravi incidenti come previsto nella Direttiva sui servizi di pagamento – PSD2 (EBA/GL/2021/03).

Il provvedimento in commento fornisce la definizione di rischio ICT e di sicurezza che si sostanzierebbe nel *“rischio di incorrere in perdite economiche, di reputazione e di quote di mercato in relazione all'utilizzo di tecnologia dell'informazione e della comunicazione (Information and Communication Technology – ICT) dovuto a violazione della riservatezza, carente integrità dei sistemi e dei dati, inadeguatezza o indisponibilità dei sistemi e dei dati o incapacità di sostituire la tecnologia dell'informazione (ICT) entro ragionevoli limiti di tempo e costi in caso di modifica dei requisiti del contesto esterno o dell'attività (agility), nonché i rischi di sicurezza derivanti da processi interni inadeguati o errati o da eventi esterni, inclusi gli attacchi informatici o un livello di sicurezza fisica inadeguata”*.

Pertanto, il Rischio ICT e di sicurezza comprende i rischi di sicurezza derivanti da processi interni non adeguati o errati o da eventi esterni, compresi gli attacchi informatici o una sicurezza fisica inadeguata.

Si prevede altresì l'introduzione della funzione di controllo di secondo livello per la gestione del rischio ICT e di sicurezza. Tali compiti possono essere assegnati ad una funzione aziendale appositamente istituita ovvero alle funzioni di *risk management* e di compliance, in coerenza con il ruolo, le responsabilità e le competenze proprie di ciascuna di esse.

Gli IP e gli IMEL sono tenuti ad adeguarsi alle presenti modifiche entro il **30 giugno 2023**.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

NPL. Pubblicate in GU UE le Linee guida per la vendita sui mercati secondari

Sono state pubblicate, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, le Linee guida della Commissione UE recanti la procedura di vendita alle condizioni migliori (*best execution*) di NPL sui mercati secondari.

Il documento in commento prevede le *best execution* nelle operazioni di vendita e di acquisto di NPL all'interno dei mercati secondari dell'Unione europea e, in particolare, prevede disposizioni volte a fornire supporto a venditori e acquirenti che possono avere una minor esperienza relativamente alle transazioni sul mercato secondario.

Il documento si basa su una serie di *best practices* ed espone la sequenza dei principali *step* da porre in essere nel contesto della preparazione della procedura competitiva di transazione.

Le Linee guida in esame delimitano le pratiche e le condizioni ritenute fondamentali per il raggiungimento di un esito positivo dell'operazione di vendita; tali pratiche non sono obbligatorie per gli operatori ma offrono a venditori e acquirenti di NPL una procedura strutturata che agevola il raggiungimento di risultati positivi.

Le predette *best execution* di NPL vengono descritte nel documento in ordine cronologico e ogni capitolo analizza una fase specifica della procedura di vendita.

In particolare, la procedura di vendita degli NPL alle migliori condizioni sui mercati secondari si sviluppa nelle seguenti fasi:

- fase di selezione del portafoglio;
- fase di preparazione;
- fase di pre-commercializzazione;
- fase dell'offerta non vincolante;
- fase di offerta vincolante;
- fase della firma della transazione e chiusura;
- fase post-chiusura.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

MAR. Pubblicato il GU UE il Regolamento recante il nuovo modello di contratto di liquidità per nuove azioni di PMI

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 18 ottobre 2022, il Regolamento delegato (UE) 2022/1959 della Commissione UE del 13 luglio 2022 che integra il Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato ("MAR") con le norme tecniche di regolamentazione ("RTS") che definiscono un modello contrattuale relativo al contratto di liquidità per le azioni degli emittenti con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI.

Il Regolamento in esame dà attuazione all'art. 13 paragrafo 12 del MAR relativo alle prassi di mercato ammesse che prevedono la facoltà per gli emittenti di un mercato in crescita per le PMI di stipulare un contratto di liquidità per le loro azioni.

La stipula di tale contratto di liquidità è subordinata al rispetto di alcune condizioni ivi previste, funzionali a garantire che tali contratti: (i) definiscano un elevato livello di garanzie e di corretta interazione tra offerta e domanda; (ii) portino un positivo impatto su liquidità ed efficienza del mercato; (iii) non generino rischi per l'integrità dei mercati.

Ebbene, il modello contrattuale previsto dal Regolamento in commento rispetta la totalità delle predette condizioni e anche la disciplina di trasparenza nell'attività di fornitura sul mercato della liquidità.

Il Regolamento in commento formalizza i contenuti minimi di tale modello contrattuale e, sulla base del principio di autonomia contrattuale, non limita le parti all'integrazione di clausole aggiuntive connesse alle operazioni da disciplinare in concreto.

Il provvedimento è entrato in vigore a partire dal 21° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE (8 novembre 2022).

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Intermediari creditizi UE. Pubblicato in GU il Regolamento su attività e poteri dell'OAM

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2022, il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF") n. 172 del 13 settembre 2022, recante il Regolamento per la disciplina delle forme e delle modalità con le quali l'OAM esercita le attività e i poteri previsti nei confronti degli intermediari creditizi dell'Unione europea.

Il Decreto MEF definisce le forme e le modalità mediante le quali l'OAM esercita le attività e i poteri previsti dall'art. 128-duodecies, comma 1-sexies del del D.Lgs., n. 385 del 1993 (Testo Unico Bancario – "TUB") verso gli intermediari creditizi dell'UE, per la tutela dei consumatori e della trasparenza del mercato.

Nel provvedimento in esame si prevede che gli intermediari del credito dell'UE, che intendano svolgere attività di intermediazione diverse da quelle previste dall'art. 120-*quinquies*, comma 1, *lettera g*) del TUB, sono sottoposti alla normativa prevista rispettivamente dal Titolo VI-*bis* del TUB e dal Titolo IV del D.Lgs. del 13 agosto 2010, n. 141, per lo svolgimento nel territorio della Repubblica italiana dell'attività di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia.

In particolare, ai fini della disciplina prevista dall'art. 128-*duodecies* del TUB, l'OAM svolge, nei confronti degli intermediari del credito dell'UE, attività di controllo:

- con modalità a distanza, ossia attraverso la richiesta periodica o mirata di informazioni, dati, atti e documenti concernenti;
- attraverso audizioni personali;
- attraverso accertamenti ispettivi presso le succursali.

Le attività di possono essere svolte d'ufficio, oppure a seguito di esposti, comunicazioni o segnalazioni provenienti da terzi, o da notizie comunque acquisite, considerati a tal fine rilevanti.

Il Provvedimento entrerà in vigore a partire dal **25 novembre 2022**.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Cessione del credito in blocco. Il Tribunale si pronuncia sull'onere della prova della titolarità del credito

Il Tribunale di Reggio Calabria, con la sentenza in commento, ha fornito alcuni chiarimenti sull'onere della prova della titolarità del credito gravante sul cessionario nella fattispecie di cessione del credito in blocco.

La Suprema Corte ha ricordato preliminarmente che l'art. 58, comma 2, del D.Lgs., n. 385 del 1993 (Testo Unico Bancario – "TUB") ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti.

Al riguardo, il Tribunale ha chiarito che tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

ACF. Il Collegio si pronuncia in relazione ai limiti del mandato conferito all'intermediario

Il Collegio arbitrale, con la decisione in commento, si è pronunciato sulla non correttezza dell'ordine di acquisto impartito dal cliente e del comportamento dell'intermediario che ha eseguito discrezionalmente ed arbitrariamente l'ordine, pur in assenza della relativa provvista sul conto corrente del cliente, creando un'esposizione debitoria a carico del ricorrente.

In particolare, il Collegio evidenzia che l'inadempimento dell'intermediario si sostanzia nell'aver dato esecuzione all'ordine di acquisto senza preventivamente informare il cliente sebbene l'operazione comportasse un esborso per il cliente superiore alla provvista presente sul conto.

Ad avviso dell'arbitro, la circostanza che l'esecuzione dell'ordine ha determinato una esposizione debitoria del cliente rientra nelle circostanze sopravvenute di cui all'art. 1710 comma 2 c.c.

Pertanto, l'intermediario-mandatario avrebbe dovuto comunicare al cliente-mandante tale informazione in modo da consentire allo stesso di decidere se confermare l'ordine, accettando lo scoperto, ovvero revocarlo integralmente o modificarlo.

Inoltre, l'ACF esclude che si possa disapplicare il codice civile in ragione della previsione di una apposita clausola delle condizioni generali del contratto in cui si attribuisce assoluta discrezionalità all'intermediario di decidere se onorare l'ordine allo scoperto.

Una tale previsione sarebbe vessatoria e comporterebbe un esonero per l'intermediario-mandatario dall'obbligo di avere un confronto preventivo con il cliente-mandante in relazione alla sua volontà di essere esposto al rischio di scoperto.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

SIC. Accredito del nuovo organismo di monitoraggio per la tutela dei consumatori da eventuali problemi con i sistemi di informazione creditizia e approvazione del Codice di condotta

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2022, la delibera del Garante per la protezione dei dati personali ("GPDP") del 6 ottobre 2022 n. 324 con cui è stato accreditato il nuovo Organismo di monitoraggio ("OdM") per la tutela dei consumatori in relazione ad eventuali problemi con i sistemi di informazione creditizia ("SIC"), nonché approvato il nuovo Codice di condotta per i SIC.

Il predetto Codice di condotta per i SIC, in tema di credito al consumo, delinea un sistema affidabile e puntuale dei pagamenti e un quadro di tutele adeguate al corretto funzionamento del mercato finanziario e creditizio.

Il Codice di condotta riguarda il trattamento dei dati personali di persone fisiche nel territorio italiano e, in particolare, tale documento di autoregolamentazione definisce i seguenti aspetti: (i) le categorie dei dati che possono essere trattate; (ii) le modalità di raccolta e registrazione dei dati; (iii) le modalità di informazione agli interessati; (iv) i tempi di conservazione dei dati e le modalità per la comunicazione del preavviso della segnalazione.

La Circolare in commento prevede altresì l'accREDITamento dell'OdM – istituito dal Codice di condotta - che controlla il rispetto delle regole da parte degli aderenti e dei gestori dei SIC e gestisca i reclami degli interessati.

Si prevede la facoltà di presentare reclami all'OdM e tale possibilità non preclude il diritto del consumatore di ricorrere al GPDP che manterrà inalterate tutte le sue competenze.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

CRD e CRR. Il Consiglio UE esprime il proprio parere sulla modifica del CRD e CRR per l'attuazione di Basilea III

Il Consiglio UE ha espresso il proprio parere sulle proposte di modifica alla Direttiva 2013/36/UE sui requisiti patrimoniali (CRD) e del Regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti patrimoniali (CRR), al fine di aumentare la resilienza delle banche operanti nell'Unione europea e rinforzare l'attività di vigilanza e gestione dei rischi per completare l'attuazione delle riforme di Basilea III.

In particolare, le proposte alla CRD di modifica intendono:

- colmare talune lacune per le succursali di Paesi terzi;
- rafforzare e armonizzare gli strumenti e i poteri di vigilanza;
- assicurare l'indipendenza delle Autorità di vigilanza dalle influenze economiche e incorporare i rischi ESG.

Per quanto attiene alle proposte di modifica del CRR sono volte a:

- rafforzare e agevolare l'allocazione del capitale e della liquidità all'interno delle banche senza tuttavia l'imposizione di un aumento significativo dei requisiti patrimoniali;
- migliorare il quadro per il rischio di credito e il rischio operativo con il sostegno del c.d. "output floor" volto a diminuire variazioni non giustificate nei parametri di rischio delle banche.

Con specifico riferimento alla limitazione della variabilità dei livelli patrimoniali delle banche, il Consiglio UE, con il documento in commento, specifica che il limite debba essere applicato sia a livello di gruppo bancario che a livello di singola banca, con la possibilità per gli Stati membri di applicare la soglia minima al massimo livello di consolidamento.

Il documento prevede altresì alcune tecniche per gestire i rischi di credito, operativi, di mercato.

Inoltre, in conformità al principio di proporzionalità, il Consiglio UE ha previsto nuove norme relative alle banche di piccole dimensioni per quanto attiene agli obblighi di informativa.

Il documento in esame, alla pagina 428, prevede una clausola di salvaguardia per gli istituti creditizi, in ragione della situazione contingente e, in molti casi, dell'andamento negativo degli investimenti effettuati dai medesimi. Nello specifico, il nuovo art. 468 prevede un trattamento temporaneo degli utili e delle perdite non realizzati valutati al *fair value* (valore equo), in quanto, in deroga all'articolo 35 del CRR, fino al 31 dicembre 2025, gli enti potranno rimuovere dal bilancio le plusvalenze non realizzate valutate al valore equo nel conto economico complessivo nel rispetto delle modalità descritte nella proposta di modifica.

Al riguardo, si evidenzia che l'art. 35 del CRR prevede, al contrario, il principio generale in forza del quale, nel caso di utili e perdite non realizzati misurati al valore equo, gli enti creditizi non possono apportare rettifiche per eliminare dai loro fondi propri profitti o perdite non realizzati/e sulle loro attività o passività valutate al valore equo.

Infine, il Consiglio UE ha anche proposto alcune modifiche in relazione ai criteri di valutazione della professionalità e onorabilità nell'ambito della procedura di valutazione degli esponenti aziendali.

Allo stesso tempo, è stato previsto un quadro più proporzionato per quanto riguarda i periodi di incompatibilità per il personale degli organi di *governance* delle autorità di vigilanza, prima che questi possano ricoprire incarichi in enti vigilati.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Consultazioni concluse *normativa non ancora emanata*

BANCA D'ITALIA

- Disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Riserve di capitale e strumenti macroprudenziali basati sulle caratteristiche dei clienti e dei finanziamenti"
- Modifiche alle Istruzioni per la rilevazione dei TEGM ai sensi della legge sull'usura
- Disposizioni in materia di piani di risanamento - Applicazione del Regolamento Delegato (UE) n. 348/2019 della Commissione europea del 25 ottobre 2018
- Segnalazioni statistiche di vigilanza delle società fiduciarie
- Modifica alla disciplina sulle grandi esposizioni contenuta nelle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari

CONSOB

- Revisione periodica e proposte di modifica al Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale
- Revisione periodica delle Disposizioni riguardanti il modello rolling per la gestione degli aumenti di capitale iperdiluitivi

IVASS

- Schema di Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di sistemi di segnalazione delle violazioni di cui agli articoli 10-quater e 10-quinquies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

A cura del Dipartimento Banking and Finance

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

:

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it